

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 3085}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGOGLIO, CRESCO, ZAVETTIERI, DIGLIO, SACCONI

Presentata il 25 luglio 1985

Riapertura dei termini per la regolamentazione delle posizioni assicurative di alcune categorie di lavoratori dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della riapertura dei termini per la regolamentazione della posizione previdenziale di alcune categorie di lavoratori dipendenti è stato oggetto, nella passata legislatura, di apposita proposta — la n 238 — divenuta legge 19 dicembre 1979, n 648, ed ora lo riproponiamo visto che i termini sono scaduti e non tutti gli interessati, purtroppo, hanno avuto tempestiva conoscenza della possibilità loro offerta e non hanno quindi avuto modo di avanzare nei termini la domanda e di presentare la debita documentazione per la concessione del riscatto

Il Parlamento ha ripetutamente adottato provvedimenti di riammissione in termini, seguendo in via di prassi il principio che in tema di previdenza si può parlare sì di decadenza e disporre i termini, ma esclusivamente nei riflessi dei pregressi benefici possibili e non realizzati, mentre il diritto in sé non può essere annullato

È una prassi legislativa che il Parlamento ha, con comprensiva larghezza, seguito, e che riteniamo opportuno ripetere nei confronti dei termini previsti sia per le posizioni dei dipendenti delle organizzazioni attive sia per le posizioni degli ex dipendenti delle organizzazioni disciolte

Analoga situazione si è verificata per i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro fu risolto per motivi politici e sindacali (legge 15 febbraio 1974, n 36) e per gli impiegati e operai non di ruolo del Ministero della difesa, che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro (legge 31 marzo 1971, n 214)

Vi proponiamo, pertanto, onorevoli colleghi, una riapertura dei detti termini, sancendo una nuova data di scadenza comune ad entrambi, auspicando che al provvedimento sia data dalla stampa la più larga diffusione

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, e con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì prorogati per il periodo stabilito dal precedente comma i termini di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 ed all'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214.